



for a living planet®

WWF Italia

Via Orseolo, 12
20144 Milano

Tel: 02831331
Fax: 0283133202
e-mail: wwf@wwf.it
sito: www.wwf.it

**Audizione
IV Commissione consiliare regionale
23 luglio 2009**

**Osservazioni
sui pdl 391-402
(leggi-provvedimento regionali
sulla caccia in deroga 2009/2010)**

La scrivente associazione WWF ITALIA Ong Onlus,

rileva che:

La **Corte Costituzionale**, con sentenza del **12 dicembre 2008 n. 405** ha dichiarato incostituzionale per illegittimità derivata la legge regionale Lombardia 6 agosto 2007 n. 20, contenente l'approvazione di piani di prelievo venatorio in deroga per la stagione venatoria 2007/2008, rilevando che la stessa infatti è stata emanata in attuazione degli artt. 2 e 3 della legge regionale Lombardia 5 febbraio 2007 n. 2, di autorizzazione del prelievo in deroga, con natura di legge provvedimento, la quale a sua volta è stata dichiarata incostituzionale con sentenza della Corte costituzionale con la pronuncia n. 250 del 25 giugno 2008, per la preclusione operata del potere di annullamento del Presidente del Consiglio dei ministri di misure regionali in contrasto con la direttiva 79/409/CEE e con la L. 157 del 1992.

Avanti alla **Corte Costituzionale** pende ora nuovo giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale Lombardia n. 24 del 30 luglio 2008, sollevata con ordinanza dal **TAR LAZIO, sez. I, 16 ottobre 2008, n. 1223**, che ha ritenuto la questione non manifestamente infondata sia con riferimento agli artt. 3 e 117 Cost. (fissazione della quantità del prelievo in violazione delle norme comunitarie e statali) sia con riferimento all'art. 137 Cost. (per la violazione del giudicato sostanziale formatosi a seguito della sentenza n. 150 del 2008); trattandosi di leggi provvedimento esse sono soggette a scrutinio stretto di costituzionalità, sotto i profili della non arbitrarietà e della non irragionevolezza della scelta del legislatore.

La **Corte di Giustizia Europea con sentenza dell'8 giugno 2006**, resa su rinvio pregiudiziale del TAR Lombardia, in una causa tra WWF e LAC contro una delibera del 2003 della Giunta regionale lombarda, che autorizzava l'abbattimento di 360.000 fringuelli e 32.000 peppole, specie protette dalla direttiva uccelli, ha enunciato il



La gestione dei Soci e del Tesseramento WWF
è certificato ISO 9001:2000 (cert. n. 03.845)

Registrato come:
WWF Italia
Via Po, 25/c
00198 Roma


Ente morale riconosciuto con
D.P.R. n.493 del 4.4.74.

Schedario Anagrafe Naz.le
Ricerche N. H 1890ADZ.

Cod.Fisc. 80078430586
P.IVA IT 02121111005

O.N.G. idoneità riconosciuta
con D.M. 2005/337/000950/5
del 9.2.2005 – ONLUS di
diritto

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado dell'ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire un futuro in cui l'umanità possa vivere in armonia con la natura.





for a living planet®

decalogo della corretta applicazione della caccia in deroga e censurato l'uso di leggi provvedimento inidonee a garantire il controllo sulla corretta applicazione della normativa comunitaria.

I giudici comunitari hanno ricordato nella sentenza come le disposizioni nazionali di recepimento, per quanto riguarda le "piccole quantità" devono consentire alle autorità incaricate di autorizzare prelievi in deroga di uccelli di una determinata specie "di fondarsi su indici sufficientemente precisi per quanto riguarda i quantitativi massimi da rispettare", in ragione di un numero complessivo che non ecceda dell'1% la mortalità naturale della specie, calcolata sull'intera popolazione nazionale ed europea. Il totale dei prelievi venatori autorizzati per ciascuna specie protetta - si legge ancora nella sentenza - da ciascuna autorità incaricata non deve superare il tetto, conforme alla limitazione di prelievi di piccole quantità fissato per una determinata specie a livello nazionale.

L'obbligo degli Stati di garantire che i prelievi di uccelli siano effettuati solo in "piccole quantità" - sottolineano inoltre i giudici europei - esige infine che i procedimenti amministrativi previsti "siano organizzati in modo che sia le decisioni di chi autorizza i prelievi in deroga sia le modalità di applicazione della decisioni siano sottoposte ad un controllo efficace effettuato tempestivamente".

La **Corte di Giustizia con sentenza del 15 maggio 2008** ha condannato l'Italia in relazione all'adozione ed applicazione da parte della Regione Liguria di una normativa che autorizzava deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE. Nell'ambito del giudizio la Corte di Giustizia ha anche emanato un'ordinanza, del 19 dicembre 2006, con cui è stata sospesa l'applicazione della legge regionale ligure n. 36/2006 fino alla chiusura del procedimento, provvedimento eccezionale per portata e per ricorrenza.

Nell'attesa che intervenga anche una pronuncia, dall'esito quasi scontato, sulle leggi regionali veneta e lombarda del 2008, è arrivata da ultimo la notizia dell'avvio della fase giudiziaria della procedura di infrazione n. 2006/2131 attivata dalla Commissione nei confronti della Repubblica Italiana. In data 22 dicembre 2008 la Commissione delle Comunità Europee ha infatti promosso un ricorso avanti alla Corte di Giustizia (Causa C-573/08), contro la Repubblica italiana, con cui ha richiesto la condanna dello Stato per inadempimento. Queste le conclusioni:

"Constatate che:

poiché la normativa di recepimento della direttiva 79/409/CEE¹ nell'ordinamento italiano non è completamente conforme alla direttiva stessa, e poiché il sistema di recepimento dell'articolo 9 della direttiva non garantisce che le deroghe adottate dalle autorità italiane competenti rispettino le condizioni e i requisiti di cui a tale articolo, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13 e 18 della direttiva 79/409/CEE.



for a living planet®

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che la legislazione italiana non costituisca recepimento completo e conforme della direttiva 79/409/CEE:

Articolo 2: non recepito;

Articolo 3: recepimento non conforme derivato dal mancato recepimento dell'articolo 2;

Articolo 4, paragrafo 4: non recepito;

Articolo 5: non sono recepiti il divieto di distruzione e danneggiamento deliberato dei nidi e delle uova nonché il divieto di disturbo deliberato degli uccelli protetti dalla direttiva;

Articolo 6: non è recepito il divieto di trasporto per la vendita;

Articolo 7, paragrafo 4: recepimento non completo (la suddivisione temporale per periodi di attività venatoria non prevede il divieto di caccia durante il periodo di nidificazione, riproduzione, dipendenza e in particolare, quando si tratta di specie migratrici, durante il periodo della riproduzione e il ritorno al luogo di nidificazione e l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni utili sull'applicazione pratica della legislazione sulla caccia non è recepito);

Articolo 9: recepimento non conforme a livello statale (i controlli di legittimità delle deroghe sono inefficaci e intempestivi); recepimento e applicazione non conforme a livello regionale (...Lombardia...);

Articolo 10, paragrafo 2: recepimento non completo (manca l'obbligo di trasmettere alla Commissione le informazioni necessarie per coordinare le ricerche e i lavori per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di uccelli protetti dalla direttiva);

Articolo 11: recepimento non completo (non è previsto l'obbligo di consultare la Commissione in materia di introduzione di specie esotiche);

Articolo 13: non recepito;

Articolo 18, paragrafo 2: mancata comunicazione delle autorità italiane dei testi regionali in materia di caccia per le regioni...Lombardia.

Il Consiglio di Stato, con sentenza del 23 febbraio 2009 n. 1054 ha confermato la disapplicazione dell'art. 19 bis della L. 157/92, che affida alle Regioni la disciplina sull'esercizio delle deroghe. La norma è stata ritenuta in contrasto con la direttiva CEE 79/409/CE perché aveva attuato in modo incompleto il sistema della deroga; con la conseguenza che, non essendo detto sistema derogatorio coerente con la disciplina comunitaria, trovano applicazione diretta le norme della stessa direttiva che vietano la caccia alle specie protette.

I giudici hanno affermato la mancata coerenza tra la normativa interna (art. 19 bis cit.) e l'art. 9 della direttiva comunitaria per quanto concerne il regime del prelievo in deroga delle specie protette, stabilendo che la direttiva comunitaria in argomento, nello stabilire un regime di protezione che include il divieto di prelievo venatorio di talune specie protette, ha il carattere di norma immediatamente esecutiva "nel



for a living planet®

corrispondente obbligo che grava sugli Stati aderenti al rispetto dei principi e dei divieti contenuti nella direttiva medesima"; che il carattere eccezionale del regime di deroga impone, allo Stato che vi ricorra, "il rigoroso rispetto delle condizioni alle quali la deroga stessa è soggetta", quale l'obbligo "di stabilire le tassative condizioni del suo esercizio, alla stregua dei criteri stabiliti nella direttiva stessa, in assenza dei quali la deroga eventualmente autorizzata è da considerare di per sé violativa dell'ordinamento comunitario".

La non completa attuazione del regime derogatorio consentito dalla direttiva pone dunque, per i giudici amministrativi, lo Stato in conflitto con la norma comunitaria ed obbliga il giudice a non tenere conto della normativa interna, con l'effetto di determinare l'illegittimità dei provvedimenti amministrativi che hanno autorizzato prelievi in deroga in difformità dalle prescrizioni limitative stabilite dall'art. 9 della direttiva, **"valendo, in assenza di una disciplina normativa (nazionale) conforme, il divieto di prelievo venatorio degli uccelli selvatici stabilito dagli artt. 5, 6, 7 e 8 della direttiva di che trattasi"**.

Ciò premesso

Considerato che il quadro normativo nazionale di cui all'art. 19 bis non è conforme alla normativa comunitaria di cui alla direttiva 79/409/CE per quanto riguarda il prelievo in deroga, ed è soggetto a disapplicazione, con conseguente attuale applicazione su tutto il territorio nazionale del divieto di prelievo venatorio degli uccelli selvatici;

Considerato che inoltre un'eventuale emanazione di una legge regionale di disciplina del prelievo in deroga non sarebbe costituzionalmente legittima, in quanto legge-provvedimento;

Considerato che una simile eventualità, nel contesto comunitario attuale, esporrebbe la Regione al rischio e all'onta di una sospensione della legge provvedimento da parte della Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nell'ambito della procedura di infrazione già aperta e già allo stadio contenzioso;

Condividendo la responsabile, seppur tardiva, delibera n. 8779 del 22 dicembre 2008, con cui la Giunta Lombarda ha approvato all'unanimità una presa d'atto del Presidente Roberto Formigoni, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura Luca Ferrazzi, relativa alla disciplina della caccia in deroga, con cui la Regione stessa prende apertamente le distanze dalle prassi illegittime di cui si è detto;

Rilevato che l'8 maggio 2009, saputo dell'iniziativa legislativa veneta analoga a quella odierna la Commissione delle Comunità europee ha promosso un nuovo ricorso contro la Repubblica italiana (Causa C-164/09), formulando le seguenti conclusioni:



for a living planet®

“Constatate che, poiché la regione Veneto ha adottato ed applica una normativa relativa alla autorizzazione delle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici che non rispetta le condizioni stabilite all'art. 9 della direttiva 79/409/CEE1, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dall'art. 9 della direttiva 79/409;

Condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese di giudizio”.

Testualmente si legge che:

“La Commissione ritiene che la legislazione adottata dalla regione Veneto non sia in conformità con le prescrizioni dell'art. 9 della direttiva 79/409.

La legge n. 13 del 2005, in vigore al momento dello spirare del parere motivato, non rispetta i requisiti dell'art. 9 della direttiva in quanto identifica in maniera generale ed astratta e senza limiti temporali le specie e le quantità oggetto della deroga; la deroga per specifiche specie di uccelli è indifferentemente prevista in base a un generico riferimento a tutti i casi elencati nelle lettere a) e c) dell'art. 9 e senza motivazione adeguata circa le ragioni concrete; non prevede né la condizione relativa alla verifica della mancanza di altre soluzioni soddisfacenti né che i singoli provvedimenti di deroga debbano obbligatoriamente menzionare le condizioni di rischio, le circostanze di luogo e i soggetti autorizzati ad applicare le deroghe; permette la determinazione delle piccole quantità in assenza di supporto scientifico adeguato.

La Commissione ritiene che gli atti adottati dopo lo spirare del termine impartito nel parere motivato non solo non sanano i vizi già identificati, ma addirittura li riproducono nella sostanza.

Si tratta in particolare del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 140 del 20 giugno 2006, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 230 del 18 ottobre 2006, della legge regionale n. 24 del 16 agosto 2007, del Decreto del Presidente della giunta regionale n. 167 del 4 settembre 2007, nonché della legge regionale n. 13 del 14 agosto 2008”.

Tutto premesso questa associazione, nel nome di una gestione del patrimonio faunistico comune, insistono perché

La Commissione IV e i suoi commissari,
La Regione Lombardia, e il Consiglio Regionale

desistano in primo luogo dal ricorso allo strumento legislativo, di per sé incostituzionale, e che quindi aprano una nuova stagione di normazione avveduta e scientificamente sostenibile, ricordando che

in caso intervenisse, nell'ambito della procedura comunitaria di infrazione pendente contro l'Italia (e la Regione Lombardia) per la normativa sulla caccia in deroga, una condanna pecuniaria dello Stato da parte della Corte di Giustizia, l'ammontare della



for a living planet®

sanzione (pari anche a centinaia di migliaia di euro al giorno) per legge viene accollato all'Amministrazione che se ne è resa responsabile (art. 16 bis e ss. L. 11/2005), per cui lo Stato dovrebbe esercitare la rivalsa nei confronti della Regione Lombardia;

che detta rivalsa creerebbe inoltre un danno erariale con conseguente responsabilità contabile, azionabile davanti alla Corte dei Conti, cui la presente è pure diretta, in capo alle persone fisiche responsabili del danno; ovvero, ex art. 1 ter della L. 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), in capo a tutti coloro che, in Consiglio regionale, avessero espresso voto favorevole.

Tutto ciò senza contare della nuova competenza della Corte dei Conti a conoscere anche dell'ipotesi di danno ambientale commessa in seno alla P.A., ai sensi del D. lgs. 152/06.

Milano, 23 luglio 2009

Avv. Paola Brambilla
Presidente WWF Lombardia